



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

8Il Tribunale Amministrativo Regionale per il **Lazio**

Sezione Staccata di **Latina**

composto dai magistrati:

dott. Franco **Bianchi**

Presidente

dott. Santino **Scudeller**

Componente

dott. Giuseppe **Rotondo**

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **588** dell'anno 2005, proposto dalla **Europrogetti & Finanza s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco **Caso** e Piero **Volpe**, domiciliato in Latina, via Segreteria T.a.r.;

contro

Comune di Formia in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Domernico **Russo** e Sabrina **Agresti**, domiciliato in Latina, Segreteria T.a.r.;

nei confronti di

Gruppo Ranucci Finanziaria e Partecipazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.c.;

per l'annullamento

Registro Sentenze

n. 835/05

Registro Generale

n. 588/2005

della nota prot. n. 20 del 20 maggio 2005, con cui l'Ufficio Unico del Procedimento Porto Turistico del Comune di Formia, ha illegittimamente differito l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Caposele nel Comune di Formia, con particolare riguardo alla documentazione presentata dal Gruppo Ranucci Finanziaria e Partecipazioni s.r.l. ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 109 dell'11.2.1994 e s.m.i. e del d.P.R. n. 509 del 2.12.1997, nonché quella attinente al riconoscimento da parte del Comune di Formia della predetta Società quale "*Promotore*" del progetto, incluso il carteggio intercorso tra l'Amministrazione in indirizzo ed il summenzionato Gruppo Ranucci relativamente a presunte o reali con conformità o inadeguatezze delle proposte via via articolate e presentate;

per la declaratoria

del diritto della ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine all'amministrazione convenuta ad esibizione della documentazione predetta.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Formia.

Visti gli atti tutti di causa.

Viste le memorie prodotte dalle parti.

Uditi camera di consiglio del 26.08.2005 il relatore, dott. S. Scudeller, l'avv. P. Volpe per la ricorrente e gli avv. ti D. Di Russo e S. Agresti per il resistente.

FATTO e DIRITTO

1 Con atto consegnato per la notifica il 24.06.2005 - depositato il 13.07.2005 -, la Europrogetti & Finanza s.p.a. espone: **a]** di esser stata incaricata dal Gruppo Ranucci Finanziaria e Partecipazioni s.r.l. della predisposizione di un piano economico – finanziario per la realizzazione e successiva gestione del Porto Turistico di Marina di Caposele, inserito dal Comune di Formia nell'elenco triennale ed annuale delle oo.pp., il tutto per un corrispettivo rapportato al diverso grado di “*successo*” del progetto presso la competente commissione esaminatrice; **b]** che è stato conseguito il primo risultato contrattuale stante il riconoscimento, al Gruppo Ranucci, della posizione di “*promotore*” del progetto, al quale si raccorderà la gara *ex art. 37 quater* della legge 109 del 1994; **c]** che, nonostante detto risultato, è stata convenuta dal Gruppo Ranucci innanzi al Tribunale Civile di Roma per l'accertamento dell'inadempimento alla citata convenzione e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni; **d]** che, in dipendenza di tanto ha presentato, il 22.04.2004, istanza di accesso ai documenti relativi alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Caposele, al fine di apprestare le dovute difese e provare pertanto il completo adempimento alle obbligazioni dedotte a suo carico. Ciò posto la Europrogetti & Finanza s.p.a., agisce per l'annullamento della nota prot. n. 20 del 20.5.2005, con cui l'Ufficio Unico del Procedimento Porto Turistico del Comune di Formia, ha differito l'accesso ai documenti amministrativi e per la declaratoria del relativo diritto con conseguente ordine di esibizione, deducendo: violazione e falsa applicazione artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 - violazione e falsa

applicazione dell'art. 24, commi 4 e 7, legge n. 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1992 – violazione dell'art. 24 Cost.

2 Con memoria depositata il 19.08.2005, si è costituito il Comune di Formia che ha: **[a]** argomentato la legittimità del provvedimento nel quale il differimento viene motivatamente giustificato; **[b]** eccepito l'irricevibilità del ricorso.

3 Alla camera di consiglio del 26 agosto 2005, il ricorso veniva chiamato e dopo la discussione, introdotto per la decisione.

4 Con l'azione ex art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, si introduce un giudizio - collocato nell'ambito della giurisdizione esclusiva – teso all'accertamento del diritto di accesso (C.S. VI[^] - 1036 – 20.2.2002; 2831 – 24.5.2002) il quale deve essere giustificato da un interesse riferibile alla finalità che il soggetto dichiara di perseguire (C.S. VI[^] - 4436 – 31.7.2003) e deve inerire ad atti i quali siano stati formati o comunque siano detenuti dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali (C.S. V[^] - 207 – 23.1.2004; - 2966 – 11.5.2004). Pertanto, quanto ai presupposti di esercizio, è necessaria *“la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, con la conseguenza che il diritto di accesso è consentito solo a coloro ai quali gli atti stessi si rivolgono, direttamente o indirettamente, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione giuridica soggettiva”* (C.S. V[^] - 6581 – 12.10.2004; 6879 – 20.10.2004). In relazione a tale posizione legittimante, nella nota impugnata non si rinviene disconoscimento alcuno, rappresentandosi in essa solo la

necessità di un differimento, motivatamente rapportato alla decisione n. 6340 del 2004 del T.a.r. del Lazio Sezione III ed alla circostanza che nella vicenda è implicata la procedura delineata dall'art. 37 *quarter* della legge n. 109 del 1994. Ciò posto, in via sostanziale occorre rimarcare, prendendo spunto anche dalla corretta ricostruzione normativa operata dal resistente in sede di memoria di costituzione, che:

a] l'art 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'attuale formulazione, esclude il diritto di accesso per i "*procedimenti selettivi*" (comma 1, lettera *d*), prevede che "*L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento*" (comma 4), stabilisce che "*Deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*" (comma 7); **b]** l'art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, contempla il "*differimento dell'accesso ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa*"; **c]** l'art. 4, comma 1, lettera **g**) del D.M. 14 marzo 2001, infine, fissa una tale possibilità per i "*documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi*".

5 Così ricostruito il panorama - normativo e giurisprudenziale - pertinente alla vicenda trattata, va innanzitutto rappresentata la coe-

renza e continuità della soluzione normativa indotta dalla nuova formulazione dell'art. 24 citato e dall'art. 4 del DM del 14 marzo 2001, essendo indubitabile la riconducibilità delle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei cd. "*procedimenti selettivi*" e la funzionalità del prescritto differimento rispetto ai valori della *par condicio* ed alla possibilità per l'amministrazione di gestire la relativa procedura secondo criteri di correttezza, buon andamento ed imparzialità ovviamente implicati dalla necessità di pervenire al risultato prefissato nel miglior modo possibile. Una tale connotazione, in uno alle predette esigenze, risultano propriamente connaturate anche alla procedura di cui al più volte citato art. 37 *quater* della legge 109 del 1994 per il quale, secondo una condivisibile ricostruzione rinvenibile nel precedente (6430/2004) citato dal resistente, contempla <<*l'indizione e lo svolgimento della gara ..., alla base della quale deve essere posto proprio il progetto preliminare presentato dal promotore, "eventualmente modificato sulla base delle determinazioni" dell'amministrazione, nonché " i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico – finanziario presentato da promotore"; gara che mette luogo all'aggiudicazione della concessione mediante l'ulteriore procedura negoziata "da svolgere tra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara" stessa.>>. Se per quanto esposto le fasi successive preludono allo svolgimento di una procedura selettiva, non può allora predicarsi l'illegittimità del differimento, evidentemente invocato a tutela di un interesse specifico del co-*

mune e ciò anche in ragione della, del pari condivisibile, indicazione per la quale, non è escluso che il soggetto che abbia avuto accesso (nel caso rapportato dalla Europrogetti & Finanza s.p.a. *“ai documenti amministrativi relativi alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Caposele nel Comune di Formia, con particolare riguardo alla documentazione presentata dal Gruppo Ranucci Finanziaria e Partecipazioni s.r.l. ai sensi dell’art. 37 bis della legge n. 109 dell’11.2.1994 e s.m.i. e del d.P.R. n. 509 del 2.12.1007, nonché quella attinente al riconoscimento da parte del Comune di Formia della predetta Società quale “Promotore” del progetto, incluso il carteggio intercorso tra l’Amministrazione in indirizzo ed il summenzionato Gruppo Ranucci relativamente a presunte o reali con conformità o inadeguatezze delle proposte via via articolate e presentate”*) possa rendere partecipe *“altri dei dati di cui abbia acquisito conoscenza”*. In dipendenza di tanto, vanno quindi condivise le ragioni esposte dal resistente a sostegno della legittimità dell’impugnato differimento, ivi incluse quelle per le quali, l’esigenze difensive addotte dalla ricorrente possono, in ragione di detto differimento, indurre quest’ultima a sollecitare il potere officioso ex art. 213 c.p.c., in quanto *“l’ordine di esibizione dei documenti amministrativi è ammissibile nella sola ipotesi in cui al ricorrente non sia stato riconosciuto il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n., 241.”* (Corte Consti Sez. Giurisdizionale Campania 1740 – 22.11.2001).

6 In conclusione e per le esposte ragioni il ricorso va respinto perché infondato; si ravvisa comunque la sussistenza di valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina – respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'amministrazione.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 26.08.2005.

dott. Franco **Bianchi** Presidente

dott. Santino **Scudeller** Estensore

Il Segretario

Depositata in Segreteria
il 26 settembre 2005
(art. 55 L. 27.4.1982, n. 186)

Il Direttore di Segreteria